

Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. - Ricollocamento in ruolo.
(Circolare n. P-11916/2003 del 12 giugno 2003 – Deliberazione dell'11 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 giugno 2003, ha adottato la seguente delibera:

«Le presenti modifiche alla circolare 30 novembre 1993 concernono solo alcune delle disposizioni relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati e rispondono ad una duplice esigenza: da un lato, rendere più chiara la disciplina e favorire una maggiore coerenza nelle decisioni consiliari, soprattutto con riferimento all'utilizzo del concorso virtuale; dall'altro, escludere che possano essere assegnati mediante concorso virtuale alcuni uffici e incarichi, che nel recente passato si sono rivelati occasione di contrasti e polemiche e per i quali appare oggi particolarmente opportuno che la scelta del magistrato avvenga all'esito di un concorso reale. Tale principio, e cioè l'esigenza che per accedere a quegli uffici e incarichi si debba fare ricorso al concorso reale per la valutazione comparativa delle attitudini e degli altri requisiti, ha ovviamente valenza generale. Ciò ha come conseguenza che dovranno essere escluse tutte le forme concorsuali che violino il principio dell'effettività del confronto in condizioni di parità.

In via generale, la nuova disciplina prevede una situazione di favore per il ricollocamento all'ufficio di provenienza o mediante ricorso al concorso ordinario. Tuttavia, la Terza commissione ha tenuto in debito conto la necessità di evitare soluzioni caratterizzate da eccessiva rigidità, che nei fatti finirebbero per privare il Consiglio superiore della magistratura, il Ministero della giustizia ed altre istituzioni dell'apporto di magistrati provenienti da uffici geograficamente lontani dalla sede romana, in ciò riproducendo la situazione negativa che ancora oggi caratterizza la Corte di cassazione. E' stato così ritenuto opportuno individuare un punto di equilibrio che, senza dare corso a situazioni di "indebito privilegio" consenta al magistrato fuori ruolo in sede di ricollocamento di non soffrire di inutili penalizzazioni.

Viene così modificato innanzitutto il punto 28 del paragrafo V, nel senso che si stabilisce il principio generale che non possono essere assegnati mediante concorso virtuale tutti gli uffici semidirettivi (così uniformandosi la relativa disciplina a quanto oggi già previsto per gli uffici direttivi), i posti di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale, nonché i posti di applicato di appello e tribunale presso tali uffici, e, infine, i posti di sostituto procuratore presso la D.N.A.. Si tratta di uffici e incarichi che richiedono specifiche professionalità e per i quali la Commissione ha ritenuto assolutamente opportuno che i magistrati siano individuati a seguito di un concorso ordinario, con pieno dispiegamento del confronto fra tutti i candidati.

Viene fissata un'unica eccezione, in quanto si prevede che possono accedere con concorso virtuale ai posti di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la stessa coloro che al momento del collocamento fuori ruolo provenivano "da un posto con qualifica di cassazione" presso un ufficio giudiziario di merito (comma 2) ovvero da destinazioni fuori ruolo che prevedano almeno la qualifica di magistrato di cassazione.

Per i magistrati che al momento del collocamento fuori ruolo ricoprivano incarichi direttivi di grado di appello o semidirettivi (o che, in ogni caso, in relazione alla destinazione fuori ruolo, abbiano avuto il conferimento delle funzioni di appello), il comma 3 prevede la possibilità che siano destinati a posti di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale, ma solo nell'ipotesi che il posto di provenienza sia stato coperto.

Per quanto concerne, in via generale, l'istituto del concorso virtuale, la Commissione, pur avendo presente la sua natura eccezionale, ha ritenuto opportuno rifuggire da un atteggiamento di eccessivo disfavore, essendo evidente che esso risponde ad esigenze reali e, con riferimento ad esse, costituisce una forma di autolimitazione della discrezionalità del Consiglio.

Il punto 28 conferma, quindi, le modalità di celebrazione del concorso oggi in vigore, ma chiarisce e rafforza il divieto di ricorso a tale strumento in tutti i casi in cui sia in corso di espletamento un concorso che riguarda il posto richiesto dal magistrato, intendendosi come "in corso" anche nel caso in cui la domanda di ricollocamento in ruolo sia presentata dopo che sono scaduti i termini del concorso e il magistrato non dimostri di non avere potuto partecipare al concorso stesso.

Una seconda modificazione apportata al punto 28 riguarda l'introduzione di un limite temporale minimo. Considerata l'esperienza maturata negli ultimi anni, la commissione ha ritenuto che l'esigenza di evitare un'eccessiva rigidità al termine del fuori ruolo non possa non trovare un bilanciamento in quella di evitare soluzioni che finirebbero per comportare un vantaggio avvertito dal sistema come 'indebito'; si è così previsto che nel primo triennio di permanenza fuori ruolo (periodo corrispondente al termine ordinario di legittimazione) il magistrato che debba essere ricollocato in ruolo non abbia, anche in caso di "messa a disposizione", possibilità diversa dal ritorno all'ufficio di provenienza, fatta salva la possibilità di partecipare ad un concorso ordinario.

Ad eccezione dell'applicazione di queste disposizioni generali, la Commissione non ha apportato modifiche radicali ai paragrafi da XXII a XXIX, salvo prevedere che in caso di ricollocamento a domanda o per scadenza del mandato il magistrato in aspettativa parlamentare o fuori ruolo deve prioritariamente rientrare al posto di provenienza, anche in soprannumero, e non può chiedere la destinazione a posti di pari livello nelle sedi prossime.

E' stata, invece, abrogata, nel paragrafo XXX, la disposizione relativa alla destinazione alla scadenza del mandato dei magistrati eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura, trovando la fattispecie integrale regolamentazione nella recente legge n. 44 del 28 marzo 2002, che prevede il rientro all'ufficio di provenienza. Pure la rubrica del paragrafo, conseguentemente, è stata modificata avuto riguardo alla portata dell'attuale disposizione.

Tutto ciò considerato,

d e l i b e r a

la modifica della circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. nel modo seguente:

PAR. V.

- *OMISSIS* -

26. Nelle ipotesi, previste dai paragrafi VIII e IX, di handicap grave o di infermità del magistrato o del familiare implicanti l'urgente necessità di cure mediche in una sede diversa da quella ove sono svolte le attuali funzioni, qualora non sia in via di espletamento un concorso al quale l'interessato abbia potuto partecipare, il Consiglio prende in considerazione la domanda di trasferimento anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto e del decorso del termine di legittimazione. A tal fine procede con concorso virtuale.

Allo stesso modo, nell'interesse dell'Amministrazione, il Consiglio provvede sulla domanda del magistrato indipendentemente dal decorso del termine di legittimazione quando sia necessario rimuovere preventivamente, con urgenza, potenziali situazioni di incompatibilità che possano dar luogo alla apertura di una procedura di trasferimento d'ufficio (art. 2 legge guar.; artt. 18 e 19 ord. giud.). L'urgenza è valutata in base agli atti prodotti, assunte informazioni, e sentita la Commissione competente ad accertare l'eventuale incompatibilità, senza pregiudizio per gli adempimenti e le successive determinazioni di quest'ultima.

27. Qualora il trasferimento del magistrato venga determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento (art. 194 ord. giud.) sarà computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente.

28. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non potrà essere assegnato a posti con incarico semidirettivo, a posti di organico della Direzione nazionale antimafia, a posti di magistrato di appello o di tribunale destinato alla Corte di cassazione o di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte, a posti di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

2. L'assegnazione per concorso virtuale ad un posto di consigliere di Corte di cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte è ammessa nel solo caso in cui il magistrato da trasferire per concorso virtuale provenga da un posto con qualifica di cassazione di un ufficio giudiziario di merito ovvero da destinazioni fuori ruolo che prevedano almeno la qualifica di magistrato di cassazione.

3. L'assegnazione per concorso virtuale ad un posto di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale presso la corte di appello è ammessa anche nel caso in cui, essendo stato coperto il

posto di provenienza, debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni semidirettive giudicanti o requirenti ovvero provenga da un posto direttivo per il quale è prevista la qualifica di magistrato di appello o altro posto equiparato.

4. Non si può dar luogo, in ogni caso, al concorso virtuale ove la destinazione a funzioni non giudiziarie non si sia protratta per almeno un triennio dalla presa di possesso. In tal caso il magistrato sarà riassegnato alle funzioni precedenti, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

5. Il concorso virtuale verrà effettuato simulando la partecipazione dell'interessato agli ultimi concorsi svoltisi per il posto richiesto, attribuendogli i relativi punteggi, ora per allora. Il posto sarà assegnato se l'interessato avrà riportato un punteggio equivalente alla media dei punteggi raggiunti dall'ultimo dei vincitori di ciascun concorso reale svoltosi nei quattro anni precedenti. Nel caso in cui negli ultimi quattro anni non sia stato espletato concorso reale, la simulazione avverrà con l'ultimo concorso effettuato ed il posto richiesto verrà attribuito solo qualora l'interessato ne risulti vincitore o primo degli esclusi.

6. Non si dà mai luogo al concorso virtuale nei casi in cui sia in atto un concorso ordinario per il posto, diverso da quello di provenienza, indicato dal magistrato da ricollocare in ruolo.

Il concorso ordinario si intende in atto anche nel caso in cui siano scaduti i termini di proposizione delle domande ed il magistrato non dimostri di non aver potuto presentare utilmente domanda indicando le ragioni sopravvenute che ne impongano l'immediato rientro in ruolo.

PAR. XXII

Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico

1. L'art. 2 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 al comma terzo prevede che, "in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede".

2. Analoga disposizione è contenuta nel comma quarto dello stesso articolo per il caso di riduzione di organico, con la previsione che il trasferimento forzoso è disposto per i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero. Infine, l'ultimo comma del citato articolo stabilisce che si debba tener conto, nei tramutamenti suddetti, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

3. Conseguentemente, se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso sarà assegnato al magistrato interessato nell'ordine indicato ed in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'art. 190 ord. giud. in caso di mutamento di funzioni. In alternativa, il magistrato potrà chiedere un diverso posto con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

PAR. XXIII

Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario o a seguito di sentenza disciplinare

1. Il trasferimento disposto da sentenza della sezione disciplinare passata in giudicato o per motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o per i motivi indicati negli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario dovrà essere eseguito senza indugio dal Consiglio superiore della magistratura.

2. La sede e l'ufficio di destinazione saranno scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e saranno attribuiti con il criterio del concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, inviterà l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o ad esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente punto 2.

PAR. XXIV

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, sarà destinato, con precedenza, previo interpello, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.

2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, sarà destinato con precedenza ad uno dei posti vacanti del medesimo livello, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, ad uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo

distretto. Per la destinazione ad un ufficio di diverso livello o in diverso distretto, si procede con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

PAR. XXV

Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche o amministrative, il magistrato è tenuto a richiedere senza indugio di essere richiamato in servizio e sarà restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, qualora tale destinazione comporti l'esercizio di funzioni collegiali, purché non vi osti l'incompatibilità prevista dall'art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.

2. Nel caso in cui il posto non sia più vacante o il magistrato non possa esservi assegnato ai sensi del comma 1, il magistrato dovrà essere destinato, previo interpello, e con precedenza assoluta, ad un altro posto vacante, anche non pubblicato, che comporti l'esercizio di funzioni collegiali, di un altro ufficio del medesimo distretto o di distretto viciniore non ricompreso nella circoscrizione elettorale: all'uopo si procederà con concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

3. Nei casi in cui non possa essere restituito all'ufficio di appartenenza perché vi osta l'incompatibilità prevista dall'art. 8 D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 - che contempla il divieto di esercizio delle funzioni nell'intera circoscrizione elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni, anche se la candidatura sia stata presentata in un collegio uninominale per la elezione alla Camera o al Senato -, il magistrato sarà assegnato, previo interpello, ad un posto vacante, ancorché pubblicato, di altro distretto per il quale non sussista detta incompatibilità, che comporti l'esercizio di funzioni collegiali, sempre nell'ambito di un concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 28 del par. V.

Nel caso in cui il magistrato non richieda il richiamo in ruolo senza indugio, il Consiglio provvederà d'ufficio.

4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3, il magistrato richiamato in servizio può essere destinato ad un posto di livello superiore a quello dell'ufficio di appartenenza, che comporti l'esercizio di funzioni collegiali, purché dalla data di immissione in possesso nella sede di provenienza alla data in cui è venuto meno il titolo dell'aspettativa sia trascorso un periodo corrispondente a quello richiesto ai fini della legittimazione ordinaria.

PAR. XXVI

Richiamo in ruolo dopo la scadenza del mandato elettorale

Nell'ipotesi di richiamo in ruolo dopo la scadenza del mandato elettorale, il magistrato potrà essere destinato anche ad una diversa sede, sempre che comporti l'esercizio di funzioni collegiali, nel rispetto dei principi di cui al paragrafo precedente.

PAR. XXVII

Richiamo in ruolo de i magistrati destinati al Ministero di Grazia e Giustizia

1) nel caso in cui è il Ministro a chiedere che il magistrato "cessi dalla destinazione al Ministero" (a questa ipotesi deve essere assimilata anche quella relativa ai magistrati in servizio presso il Gabinetto del Ministro o le Segreterie dei Sottosegretari R.D.L. 8 aprile 1940 n. 830 nel caso di sostituzione del Ministro e dei sottosegretari), il magistrato, dopo essere stato interpellato, dovrà essere destinato, con precedenza assoluta, al posto in precedenza ricoperto, previo annullamento, se necessario, della pubblicazione della relativa vacanza eventualmente intervenuta; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore.

Per l'assegnazione ad un posto diverso o di diverso livello richiesto dal magistrato, ove non sia in via di espletamento un concorso ordinario, si procede con concorso virtuale, ai sensi del par. 5 punto 28.

2) Nel caso in cui per l'incarico fuori ruolo sia previsto per legge o fonti normative equiparate un termine massimo di durata, il magistrato è tenuto a presentare domanda di assegnazione ad una nuova sede entro i 6 mesi precedenti la scadenza, nell'ambito di concorsi ordinari. In mancanza, sarà assegnato, con precedenza, all'ufficio di provenienza; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore.

3) Nel caso in cui sia il magistrato a chiedere di rientrare in ruolo, lo stesso sarà destinato con precedenza all'ufficio di provenienza; qualora il posto non sia vacante, potrà essere destinato al posto di provenienza anche in sovrannumero o, in alternativa, ad altro posto disponibile di eguale livello, anche se non pubblicato, dello stesso ufficio o di altri uffici del distretto o di un distretto viciniore. Per il conferimento di posti diversi, il magistrato dovrà partecipare ai concorsi ordinari.

La stessa disciplina si applica ove, scaduto il termine massimo di durata, l'incarico si sia protratto in via di fatto, e ciò anche nella ipotesi che per il magistrato il Ministro abbia disposto la cessazione dell'incarico.

PAR. XXVIII

Magistrati collocati fuori ruolo e in servizio presso altri Ministeri o altri enti (es. Corte Costituzionale)

I principi sopra indicati per il richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della giustizia valgono anche per quelli collocati fuori ruolo e in servizio presso altri Ministeri o altri Enti (es. Corte costituzionale).

Par. XXIX

Magistrati collocati fuori ruolo come componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura

Alla scadenza del mandato elettivo il ritorno in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura è regolato da quanto previsto dalla legge 28 marzo 2002, n. 44.

Par. XXX

Magistrati segretari e dei magistrati addetti all'Ufficio studi del Consiglio

Nel caso di richiamo in ruolo dei magistrati segretari e dei magistrati addetti all'Ufficio studi del Consiglio si applicano i criteri indicati per il richiamo in ruolo, su messa a disposizione dei magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia.

PAR. XXXI

Regola di interpretazione della disciplina del concorso virtuale

Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi.»